SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI

AVVISO

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2024 (GU n. 180 del 2-8-2024)

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle **Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena**.

Si avvisa che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 ha **prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza** in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.

Pertanto, è facoltà dei soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o - nel caso dell'agricoltura - svolta nei terreni franati o alluvionati, richiedere la sospensione delle rate dei mutui medesimi.

Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile ma comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, pari al **29/8/2025** (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

È possibile optare per:

- Sospensione dell'intera rata nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- Sospensione della sola quota capitale durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Condizioni

La sospensione non comporterà alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 1/10/2024